

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Andrea Del Vecchio, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2022, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-5/2021-2022 RECLAMO della A.S.D. TORRE (Campionato Under 16 Regionale maschile) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. TORRE / A.S.D. TARCENTINA, disputata il 03.04.2022 (in C.U. n° 100 del 07.04.2022)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 100 dd 07.04.2022 il G.S.T. comminava la squalifica del calciatore Vittorio ANZOVINO per n. 1 (una) gara effettiva.

Avverso tale decisione la ASD Torre formalizzava in data 15.04.2022 a mezzo PEC una "richiesta pronunciamento decisione assunta dalla Giustizia Sportiva", contestando la decisione del GST in quanto il calciatore squalificato sarebbe stato espulso "a titolo dimostrativo", in relazione a un supposto insulto all'arbitro da parte di altro calciatore non meglio identificato, e dunque senza avere personalmente commesso alcunché.

Segue Reclamo ASD TORRE

Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello rileva:

- a) come la "richiesta pronunciamento" (datata 12.04.2022 e inviata il 15.04.2022) non sia stata preceduta da alcun tempestivo preannuncio di reclamo;
- b) come la anzidetta "richiesta pronunciamento" non sia stato accompagnato dal pagamento del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S., né dall'autorizzazione all'addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S.;
- c) come risulti in ogni caso contestata una decisione con la quale il GST ha comminato la squalifica per una gara effettiva, allorché l'art. 137, co. 3, lett. a) del CGS prevede che *"non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale" la "squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni"*.

A quest'ultimo proposito, va rammentato come le sanzioni di lieve entità, quale nel caso in esame la squalifica di un calciatore per una gara effettiva, siano state consapevolmente sottratte dal Codificatore dalla possibilità di un loro successivo riesame, volendosi con ciò garantire certezza dell'irrogazione e volendosi evitare – in un'ottica di bilanciamento e a mo' di ragionevole filtro all'accesso – l'instaurazione di contenziosi che finirebbero solo per l'appesantire il già consistente peso della macchina della giustizia sportiva, anche alla luce del fatto che – in ragione della disciplina dei termini a difesa, di cui all'art. 77 CSA – l'eventuale decisione pur assunta non potrebbe che essere deliberata a squalifica comunque già scontata.

Il reclamo (volendo così qualificare la "richiesta pronunciamento decisione assunta dalla Giustizia Sportiva" in discussione) è dunque inammissibile, senza necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, trattandosi quello gravato di un provvedimento per il quale è esclusa la possibilità stessa di impugnazione, a prescindere dagli ulteriori profili di inammissibilità e improcedibilità come sopra richiamati.

Resta per l'effetto confermata la decisione del G.S.T. e la squalifica disposta a carico del sig. Vittorio ANZOVINO.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara inammissibile il reclamo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.